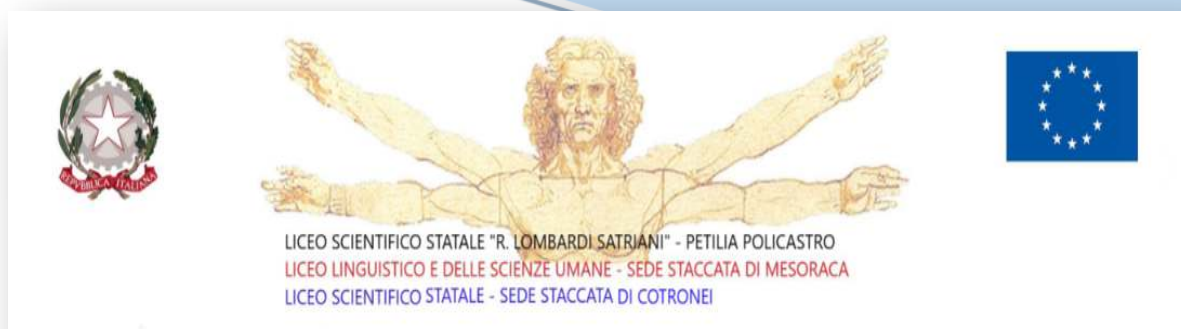
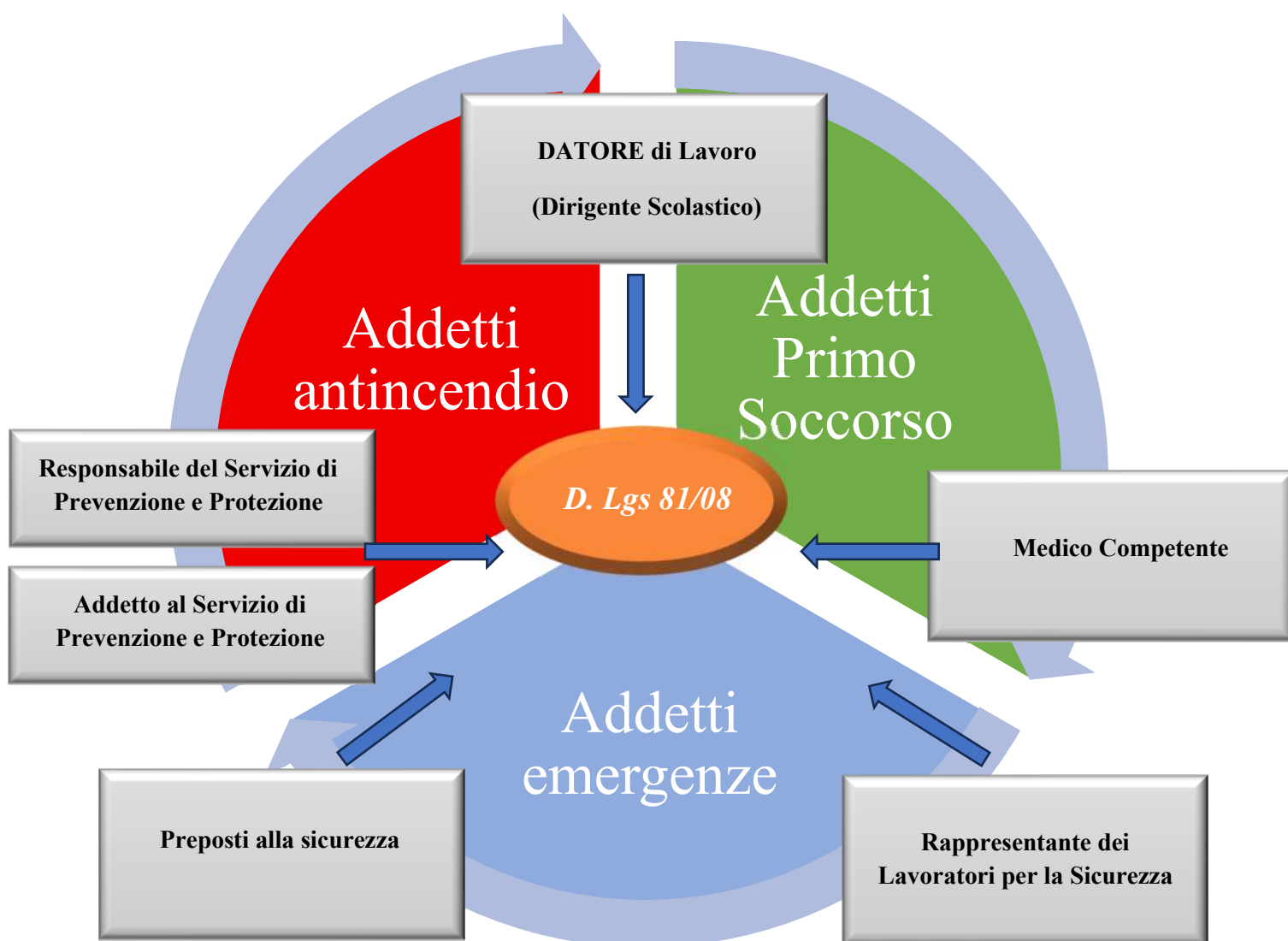




ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA

a.s. 2025/2026



DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO)

DIRIGENTE Scolastico

•Prof.ssa Parisi Antonella

Il datore di lavoro, nella persona del Dirigente Scolastico deve:

- ✓ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs 81/08;
- ✓ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ✓ individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 28 del D.Lgs 81/08. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- ✓ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ✓ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ✓ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ✓ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ✓ nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- ✓ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 ;

- ✓ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ✓ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati;
- ✓ elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ✓ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- ✓ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ✓ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- ✓ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- ✓ la natura dei rischi;
- ✓ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- ✓ la descrizione degli impianti;
- ✓ i dati di cui al comma 1, lettera r) del D. Lgs 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- ✓ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

MEDICO COMPETENTE

Medico dell'Istituto

•Dott. Pietro Borsani

Il medico competente:

- ✓ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi;
- ✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ✓ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ✓ consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- ✓ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP

RSPP dell' Istituto

•Sig. Carvelli Salvatore

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico, effettuare sopralluoghi degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi ogni qualvolta sopraggiunga necessità. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, assicurare:

- ✓ l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- ✓ l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'istituto, ivi compresi eventuali lavori in appalto all'interno dell'Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08;
- ✓ la riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
- ✓ la predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ l'aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
- ✓ Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
- ✓ la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ la definizione delle procedure di sicurezza e dell'uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
- ✓ la disponibilità immediata e permanente di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria dell'Istituto cui spetta la custodia;
- ✓ la predisposizione della modulistica ed assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- ✓ l'assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- ✓ l'assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- ✓ l'assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;

- ✓ l'assistenza per l'istituzione/tenuta/conservazione del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. n.37/98);
- ✓ l'assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
- ✓ l'assistenza nella/alla organizzazione della Squadra di Emergenza;
- ✓ l'assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola;
- ✓ Ogni ulteriore compito connesso alla sicurezza degli edifici scolastici e di tutte le persone che in essi lavorano o studiano o che comunque vi accedono, alla predisposizione della documentazione relativa alla sicurezza dell'Istituto e ai rapporti con gli enti di vigilanza e controllo.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASPP

ASPP dell' Istituto

•Prof. Antonio Fabio Trocino

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo I, Capo III, articoli 31, 32 e 33. Opera all'interno dell'istituzione scolastica su designazione del Datore di Lavoro, identificato nel Dirigente Scolastico, e in collaborazione con l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). L'ASPP concorre all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la sicurezza e la salute negli ambienti scolastici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In linea con l'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, l'ASPP deve:

- ✓ Collaborare all'individuazione dei fattori di rischio e alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza all'interno dell'istituto;
- ✓ Partecipare all'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo della loro attuazione;
- ✓ Contribuire alla redazione e all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ✓ Supportare l'attuazione dei programmi di informazione e formazione rivolti al personale e agli studenti in materia di salute e sicurezza;
- ✓ Segnalare eventuali situazioni di rischio e proporre interventi migliorativi;
- ✓ Collaborare nelle attività di sopralluogo e vigilanza degli ambienti scolastici;
- ✓ L'ASPP agisce su designazione del Dirigente Scolastico, ha ricevuto formazione specifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e opera in stretta sinergia con l'RSPP, il medico competente (se presente), il Datore di Lavoro e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

RLS

•Prof. Falbo Aldo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o **RLS scolastico**), come altre figure che riguardano la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, è individuato dal **D. Lgs. 81/08**, che ne concepisce il ruolo a metà strada fra una funzione sindacale e una dirigenziale. Infatti, il RLS viene scelto, normalmente, da parte dei lavoratori (corpo docente e collaboratori scolastici) nell'ambito delle RSU presenti in istituto, ossia le rappresentanze sindacali del personale scolastico.

Tra le prerogative più importanti del RLS rientra la sua consultazione in una serie di attività cruciali che concernono la gestione della sicurezza nell'istituto. A questo fine, il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori (come l'RSPP) sono tenuti, nella fase di redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi** e per tutto ciò che riguarda la definizione, progettazione e attuazione dei diversi protocolli di sicurezza adottati nell'istituto, ad informare e consultare il RLS.

Si tratta, dunque, di una funzione consultiva che si spiega in relazione al fatto che il Rappresentante è un intermediario tra il personale scolastico, dei cui interessi è portatore, e il comparto dirigenziale in materia di sicurezza. L'obiettivo è quello di integrare al massimo le conoscenze dell'ambiente lavorativo nella elaborazione delle strategie di sicurezza, così da fornire un quadro più aderente alla realtà dell'istituto quando si vanno ad adottare interventi e pianificazioni.

Ancora in dettaglio, per svolgere i compiti che gli sono attribuiti, il RLS:

- ✓ può esercitare l'accesso ai luoghi della scuola e ai documenti che concernono la gestione della sicurezza;
- ✓ deve essere consultato rispetto a tutti i protocolli di sicurezza scolastica;
- ✓ promuove proposte avanzate dai lavoratori o proprie riguardo ai temi della sicurezza sul lavoro;
- ✓ partecipa alle riunioni con i responsabili di sicurezza e interagisce con costoro e con le autorità esterne di controllo.

Considerata la funzione che deve svolgere, il RLS ha sostanzialmente il compito di **verificare che la valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti sia svolta nel migliore dei modi**. Ciò avviene grazie alla formazione specifica alla quale è sottoposto ed all'aggiornamento annuo, che gli dovrebbe consentire di avere voce in capitolo per tutto ciò che concerne la definizione dei differenti protocolli di sicurezza da adottare e già adottati. Per questo, accanto ai compiti di carattere consultivo che gli sono affidati, il RLS deve individuare autonomamente programmi e interventi in materia di prevenzione (ad esempio, misure anti-incendio, attività di pronto soccorso e prove di evacuazione), nonché farsi promotore di attività di formazione e informazione del personale.

Tra i compiti del RLS scolastico rientra, infine, la **gestione rispetto agli infortuni e alle malattie professionali già incorse o a rischio**.

Per contro, sul RLS gravano anche importanti responsabilità e obblighi, tra cui quello di avvisare il Dirigente Scolastico e/o il suo staff dirigenziale rispetto ai rischi individuati nella scuola.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Referente plesso Petilia	•Prof. Roberto Foresta • Sig. Salvatore Vona
Referente plesso Mesoraca	•Prof. Aldo Falbo •Prof.ssa Manuela Muratgia •Prof.ssa Laura Vona
Referente plesso Cotronei	•Prof. ssa Ceraudo Rita

L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO deve:

- ✓ Conoscere il Piano di Primo Soccorso e i regolamenti dell'istituto.
- ✓ Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso.
- ✓ Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza.
- ✓ Compilare la scheda di infortunio.
- ✓ Intervenire in altro settore temporaneamente scoperto.
- ✓ Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola.
- ✓ Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo. Deve registrare ogni intervento da parte degli addetti PS per avere un riscontro del materiale sanitario utilizzato al fine di garantire l'integrazione tempestiva del contenuto della cassetta e per conoscere tutti gli infortuni che accadono a scuola, compresi quelli lievi che non vengono riportati sul registro infortuni, e i malori.

L'addetto al primo soccorso deve essere messo nelle condizioni di esercitare appieno il proprio ruolo che consiste in:

- ✓ decidere senza condizionamenti se allertare il 118
- ✓ impartire indicazioni anche ai propri superiori
- ✓ impedire che colleghi creino confusione.

Le indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto di PS sono:

- ✓ Gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; l'addetto è esonerato, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; quando possibile, l'addetto impegnato in un intervento di PS deve essere temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività.
- ✓ L'azione dell'addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione dell'addetto stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, fintantoché l'emergenza non sia terminata. In ogni caso l'intervento dell'addetto di PS si esaurisce quando l'infortunato è stato preso in carico dal personale dell'ambulanza, in caso di ricorso al 118, oppure quando l'infortunato minore è stato consegnato ai familiari.
- ✓ L'intervento dell'addetto di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell'istituto.
- ✓ Qualora un addetto di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
- ✓ Durante le prove d'evacuazione, almeno un addetto di PS resta nell'ufficio didattica, per poter intervenire prontamente in caso di necessità.
- ✓ In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti in istituto sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento portando al punto di raccolta la valigetta di primo soccorso.

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EMERGENZE

Referente plesso Petilia	•Sig. Carmine Brizzi •Sig. Salvatore Sisca
Referente plesso Mesoraca	•Sig. Pasquale Lavigna •Sig. Domenico Carvelli
Referente plesso Cotronei	•Sig. Francesco Carvelli '62 •Prof. Giuseppe Ierardi

L'ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EMERGENZE deve:

- ✓ gestire ogni situazione di emergenza dal momento in cui si verifica;
- ✓ attivare, in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e recarsi sul posto segnalato;

- ✓ valuta la situazione di emergenza e, di conseguenza, decide se effettuare l'evacuazione dell'edificio, attuando la procedura d'emergenza prestabilita;
- ✓ dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti tecnologici;
- ✓ dà il segnale di evacuazione e chiama, se necessario, i mezzi di soccorso necessari, seguendo le procedure previste;
- ✓ sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni;
- ✓ si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano;
- ✓ ritira i moduli delle presenze redatti dagli insegnanti di classe e nel caso qualche persona non risultasse alla verifica, prende tutte le informazioni necessarie e le trasmette al datore di lavoro (dirigente scolastico);
- ✓ in caso di smarrimento di persone, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso ai fini della loro ricerca;
- ✓ comunica al datore di lavoro (dirigente scolastico) i dati sulla presenza complessiva delle persone;
- ✓ fa il possibile per facilitare l'accesso all'area e l'avvicinamento all'edificio dei mezzi di soccorso per lo svolgimento delle operazioni;
- ✓ dà l'informazione di fine emergenza;
- ✓ collabora con il datore di lavoro (dirigente scolastico) per la corretta tenuta del registro dei controlli periodici insieme agli addetti agli impianti tecnologici e agli addetti alla prevenzione incendi;
- ✓ organizza le prove di evacuazione programmate per il plesso scolastico di propria competenza e redige il relativo verbale.

Nello specifico in caso di incendio deve:

- ✓ portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza, segnalando tempestivamente (sistema porta a porta) lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;
- ✓ prestare il primo soccorso agli infortunati;
- ✓ mettere in azione gli estintori in caso di incendio;
- ✓ segnalare o fa segnalare l'emergenza (se necessario) a tutta la scuola con il sistema di allarme;
- ✓ su indicazione del coordinatore dell'emergenza o in sua assenza allertare i Vigili del Fuoco (115) e/o Pronto Soccorso (118);
- ✓ controllare (dopo essersi disposti in punti strategici per il controllo della evacuazione delle classi) che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di emergenza;
- ✓ ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano (raggiungendo p. es. i locali tecnici defilati, i servizi igienici, ecc. oppure eventuali prestatori d'opera occasionali) prima di abbandonare la sezione di edificio di propria competenza, controllando che l'area sia stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte;
- ✓ disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici;

- ✓ coadiuvare il responsabile dell'area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno di raccolta.

Inoltre l'addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi collabora con il Coordinatore dell'emergenza all'attività di sorveglianza quotidiana degli impianti e attrezzature antincendio.

PREPOSTI ALLA SICUREZZA

Referente plesso Petilia	• Sig. Antonio De Luca • Sig. Teresina Comberiati • Prof.ssa Caterina Grimaldi • Prof. Dominique Attinà
Referente plesso Mesoraca	• Prof.ssa Emanuela Cosco • Prof. Francesco Grano • Prof. Antonio Fabio Trocino
Referente plesso Cotronei	• Prof. ssa Guarascio Francesca Teresa • Prof. Ierardi Giuseppe • Prof.ssa Rita Ceraudo

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto alla Sicurezza è colui che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute”.

I compiti generali di un preposto appositamente nominato possono essere riassunti come segue:

- ✓ vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza occorre informare il Dirigente Scolastico ;
- ✓ in situazioni di emergenza deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino le pertinenze scolastiche o si allontanino immediatamente dalle zone pericolose;
- ✓ segnalare al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta;
- ✓ frequentare i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Parisi

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)